



# Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Class. 6.5  
Fasc. N.9.3/2025

## ORDINANZA N. 16 / 2026

**Oggetto: ISTITUZIONE TEMPORANEA DI SENSO UNICO ALTERNATO E DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZA SU VIA TRIESTE PER LAVORI DI ASFALTATURA.**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTA l'istanza acquisita al protocollo comunale n. 004905/2026 in data 24/04/2026, presentata dalla ditta CONSULTECNO S.R.L., in qualità di impresa subappaltatrice, per conto del Comune di Villaverla, dei lavori di asfaltatura strade per l'anno 2025;

RILEVATO che l'esecuzione dei suddetti lavori comporterà l'occupazione temporanea della sede stradale di via Trieste, per il tempo strettamente necessario alla loro realizzazione, stimato nel periodo compreso tra il 4 maggio 2026 ed il 18 maggio 2026 e comunque fino al termine dei lavori;

VISTA la necessità di garantire la sicurezza del traffico stradale e dell'incolumità delle persone e delle cose durante l'esecuzione dei lavori e prevenire ogni pericolo;

RITENUTO pertanto necessario di istituire temporaneamente il divieto di sosta con rimozione forzata ed il senso unico alternato regolamentato da movieri o da impianto semaforico in via Trieste dalle ore 8:00 alle ore 18:00, nel periodo compreso tra il 4 maggio 2026 ed il 18 maggio 2026 e comunque fino alla fine dei lavori, limitatamente al tempo strettamente indispensabile per l'esecuzione delle opere;

VISTI altresì gli articoli del Regolamento edilizio intercomunale, in particolare quelli relativi all'occupazione di suolo pubblico e all'esecuzione di scavi;

VISTA la normativa in materia di vigilanza sulle attività edilizie e di controllo del territorio;

RISCONTRATA l'insussistenza di cause ostative all'emissione dell'ordinanza in argomento;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile del Settore Tecnico;

VISTO il nuovo codice stradale, D.Lgs 30/04/92 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Decreto del Sindaco n. 7/2025 del 31/12/2025 con il quale è stata attribuita la competenza ai sensi della legislazione vigente, dello statuto e dei regolamenti;

VISTO il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con DPR 16 aprile 2013 n. 62, nonché, il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla" approvato con deliberazione G.C. n. 108 del 25.11.2021;

ACCERTATO che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione da parte dei soggetti che hanno curato l'istruttoria e la adozione del presente atto in riferimento alle disposizioni di cui

all'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62 ed all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Villaverla";

DATO ATTO della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTI gli atti d'ufficio;

### **ORDINA**

Per le motivazioni indicate in premessa, l'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata e del senso unico alternato, regolamentato da movieri o impianto semaforico, in via Trieste, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, nel periodo compreso tra il 4 maggio 2026 ed il 18 maggio 2026 e comunque fino alla fine dei lavori, limitatamente al tempo strettamente indispensabile per l'esecuzione delle opere;

### **DISPONE**

Alla ditta incaricata dei lavori di predisporre la relativa segnaletica stradale e di cantiere, i relativi segnali di preavviso anche su eventuale indicazione della Polizia Locale a propria cura e spese;

Alla medesima ditta si dispongono altresì le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere posizionati i regolamentari segnali stradali di modifica della viabilità a cura e spese dell'esecutore dell'intervento, nonché la regolare segnaletica di cantiere relativa agli spazi sottratti al regolare transito e relativa alle situazioni di pericolo (art. 21 del D. Lgs 285/1992 (C.d.S.) e dagli artt. dal 30 al 43 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento) e s.m.i.).
- al termine dei lavori, nei momenti di riapertura ovvero ripristino della circolazione, la ditta è tenuta al riordino della segnaletica;
- sulla via interessata ovvero sulle strade che precedono dovranno essere posizionati segnali di preavviso;
- le modifiche alla sosta veicolare in parola dovranno avere una durata strettamente commisurata all'esecuzione delle opere;
- dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi dei frontisti, dei mezzi di sicurezza e di soccorso;
- per i pedoni e i cicli dovranno essere indicati percorsi alternativi ovvero dovrà essere disposta l'idonea segnaletica indicante gli spazi sottratti al transito;

### **AVVERTE**

L'Amministrazione Comunale è completamente esonerata da eventuali responsabilità civili e/o penali per qualsiasi fatto o danno derivabile a persone o beni, in dipendenza dal presente provvedimento.

Le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

### **DISPONE**

- Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo pretorio;
- Di trasmettere copia del presente provvedimento:
  - ° alla ditta esecutrice dei lavori;
  - ° al Consorzio di Polizia Locale Nord Est Vicentino di Thiene (VI);
  - ° servizio di soccorso sanitario;
  - ° stazione dei carabinieri di Thiene;

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento è l'Arch. Romina Caretta, dell'Ufficio Tecnico del Comune di Villaverla.

Villaverla, 30/04/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
ROMINA CARETTA

(Documento firmato digitalmente)